

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-900 del 22/02/2017
Oggetto	Procedimento MO06A0077 Rinnovo concessione per derivazione acqua pubblica sotterranea in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-941 del 22/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento M006A0077 (ex 6982/S)

Ditta HERAMBIENTE SPA

RINNOVO DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA PER USO INDUSTRIALE, IRRIGAZIONE DI AREA A VERDE AZIENDALE E PER USO ANTINCENDIO IN COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) - RILASCIATA CON ATTO N. 4752 del 18.04.2007

REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 - art. 27

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO che

- con determinazione n. 4752 del 18.04.2007 è stata rilasciata alla Soc. Nuova Geovis spa la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO)- Via Romita n. 1, con una portata massima di 6,20 l/s e per un quantitativo non superiore a 8.000 mc/anno, per uso industriale e per irrigazione di area a verde aziendale, con scadenza al 31.12.2015;
- con provvedimento n. 1222 del 05/02/2014:
 - è stata riconosciuta quale nuova titolare della suddetta concessione la Ditta Herambiente spa, che è subentrata alla precedente Ditta Nuova Geovis spa, per incorporazione/fusione societaria;
 - è stata assentita anche la variante non sostanziale alla concessione originaria, consistente nell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo, in sostituzione di quello esistente, che doveva essere cementato e chiuso secondo le disposizioni stabilite dall'art. 35 del R.R. n. 41/2001;
 - entro i termini previsti dalla suddetta determinazione non sono stati trasmessi i documenti richiesti, necessari per la formale conclusione del procedimento avviato, ossia:
 - a) relazione di fine lavori sull'esatta esecuzione della perforazione da realizzare;
 - b) scheda tecnica stratigrafica del nuovo pozzo da perforare;
 - c) relazione tecnica circa l'avvenuta cementazione del pozzo da sostituire;

PRESO ATTO che:

- con istanza in data 04.11.2015, registrata al protocollo n. PG/2015/831932 in data 17.11.2015, la Sig.ra **GAMBERINI Katia**, nata a Rimini il 28.05.1974, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta HERAMBIENTE SPA - C.F. 02175430392, con sede a BOLOGNA (CAP: 40127) in Via Carlo Berti Pichat, 2/4, ha chiesto il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) -

Via Romita n. 1, ad uso industriale ed irrigazione di area a verde aziendale, già assentita alla Ditta Nuova Geovis spa con provvedimento n. 4752 del 18.04.2007;

TENUTO CONTO che:

- con comunicazione del 20.02.2017, assunta al Protocollo di questa Struttura con n. PGM0/2017/3017 in pari data, è stato dichiarato che il nuovo pozzo da perforare, autorizzato con provvedimento n. 1222/2014, non è stato realizzato, a causa della mancata attuazione del progetto di ampliamento della discarica, al quale Herambiente spa ha formalmente rinunciato;

ACCERTATO che l'utenza idrica originaria, di cui si chiede il rinnovo, risulta così caratterizzata:

- prelievo da acque sotterranee;
- portata massima 6,20 l/s;
- volume massimo 8.000 mc/anno;
- l'opera di derivazione è ubicata nel Comune di Sant'Agata Bolognese (BO)- Via Romita, 1, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 5 mappale 111, con le seguenti coordinate geografiche UTM RER: X= 672176; Y= 950625;
- il prelievo ricade nel corpo idrico non a rischio denominato "Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore" - Codice: 0610ER-DQ2-PACS - con stato quantitativo "**buono**";
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" (ossia dove le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

DATO ATTO che:

- l'Unità gestione Demanio Idrico di questa S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

VERIFICATO che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine e con le modalità fissate dall'art. 27 del R. R. n. 41/2001, pertanto non è soggetta a pubblicazione, né condizionata ai pareri di cui all'art. 12 del medesimo Regolamento Regionale;
- il richiedente rientra nella casistica disciplinata dall'art. 27, comma 8) del R.R. n. 41/2001, per cui ha potuto continuare il prelievo sino all'adozione del presente provvedimento nel rispetto degli

obblighi previsti dalla concessione n. 4752/2007;

- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto a detta concessione, sia l'opera di presa che la quantità di acqua derivata, così come risulta dalla dichiarazione della Ditta, acquisita agli atti;

- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa rientrano nelle tipologie d'uso "industriale" e "pescicoltura, irrigazione attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico" di cui rispettivamente alle lettere c) e d) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015;

- non essendo la risorsa concessa quantificabile per tipologia d'uso, si applica il canone più elevato, il cui importo, visto il quantitativo richiesto, corrisponde al minimo previsto per i prelievi ad uso industriale superiori ai 3.000 mc/anno;

VERIFICATO, inoltre, che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L. R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione in oggetto;

ATTESO che

- ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 27 del R. R. n. 41/2001, l'importo del deposito cauzionale originariamente versato deve essere adeguato in ragione dell'aggiornamento del canone annuo dovuto;
- i canoni di concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 1) della L. R. 30.04.2015, n. 2, sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

RITENUTO, pertanto che,

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione possa essere rilasciato, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, e che lo stesso, a norma della DGR n. 787/2014, possa essere assentito fino al 31.12.2026, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ATTESTATA la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta

HERAMBIENTE SPA - C.F. 02175430392, con sede a BOLOGNA (CAP: 40127) in Via Carlo Berti Pichat, 2/4, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Sant'Agata Bolognese (BO)- Via Romita n. 1, assentita con determinazione n. 4752 del 18.04.2007, per uso "industriale" e "irrigazione di area a verde aziendale" - **Proc. M006A0077 (ex 6982/S);;**

- b) di confermare la quantità d'acqua complessivamente prelevabile pari ad una **portata massima di l/s 6,20** e ad un **quantitativo non superiore a mc/anno 8.000,00;**
- c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) **di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n 787/2014, fino al 31.12.2026;**
- f) di dare atto che il concessionario è tenuto:
 - ad adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare;
 - a versare gli importi dei canoni per le annualità pregresse e dei canoni annuali di concessione nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- g) di dare atto che i canoni, l'integrazione del deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- h) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute a titolo di canoni e per il deposito cauzionale;
- i) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- j) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;
- k) che, qualora il presente atto sia soggetto a registrazione fiscale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vada espletata a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento;
- l) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario

una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

- m) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, ovvero, entro 60 giorni dalla sua ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n.104 - art. 133, c.1 b) e s. m.

IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.